

OGGETTO: Criteri di riparto ai Comuni dei fondi statali in applicazione dell'articolo 1, lettera c) della L.162/98.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale chiede alla Giunta di deliberare sull'impegno delle somme poste a disposizione della regione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli Affari Sociali, in applicazione dell'articolo 1, lettera c) della L.162/98, che dispone la concessione di contributi agli Enti Locali per finanziare specifici progetti in grado di rispondere alle esigenze delle persone con handicap grave.

La suddetta legge prevede, tra l'altro, l'assegnazione, alle Regioni, di somme mediante le quali queste ultime possono "programmare interventi di sostegno alla persona, come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli Enti Locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità ...mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore", provvedendo alla realizzazione di servizi di aiuto personale, all'istituzione di servizi di accoglienza e di centri socio-riabilitativi e disciplinando la realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta.

L'Assessore precisa, in proposito, che già la legge 25/1/1998, n.4, all'articolo 12, pone in carico ai Comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative finalizzate all'inserimento e/o reinserimento sociale delle persone con handicap; gli interventi previsti dalla Legge 162 devono essere, tuttavia, rivolti a persone la cui convivenza familiare e sociale delle quali siano ostacolate da stati di svantaggio psico-fisico di particolare gravità, quindi a situazioni difficilmente fronteggiabili con le risorse ordinariamente trasferite dalla Regione agli Enti Locali, per lo svolgimento del complesso delle funzioni ad essi attribuite in materia socio-assistenziale.

Per l'anno 1998, la somma attribuita alla Regione Sardegna è di £ 867.000.000; per l'anno 1999, di £ 1.723.761.200.

Occorre, al momento, provvedere alla individuazione delle tipologie dei servizi da promuovere con le esposte disponibilità, sulla base dei progetti, che i Comuni saranno chiamati a presentare.

La procedura programmatoria e di valutazione deve essere immediatamente avviata, perché solo dopo l'impegno della prima tranche di finanziamento sarà possibile chiedere la successiva assegnazione.

Debbono essere indicate ai Comuni le possibilità d'impiego, le modalità di compilazione dei progetti e i tempi entro i quali i Piani d'intervento individuale devono essere rimessi all'Assessorato per la loro valutazione e finanziamento.

L'Assessore indica come finanziabili nel territorio regionale quei progetti sperimentali di aiuto personale a soggetti nelle condizioni previste al comma 3 dell'art.3 della L.104/92 centrati su programmi individuali finalizzati ad evitare o far cessare l'istituzionalizzazione con l'offerta di prestazioni di assistenza domiciliare anche mediante l'erogazione alle famiglie di origine, a quelle affidatarie o al singolo richiedente di contributi per il ricorso ad operatori dell'assistenza domiciliare.



I programmi individuali possono prevedere spese per:

- l'accoglienza temporanea in comunità alloggio e la frequenza di centri socio riabilitativi diurni per alleggerire il carico assistenziale della famiglia e assicurare esperienze di socializzazione;
- l'acquisto di ausili tecnologici e/o informatici nonché di mezzi per consentire la mobilità e la partecipazione alla vita sociale, da cedere in uso all'utente o all'organizzazione che eroga il servizio. Detti beni, se duraturi, rimangono nella disponibilità del Comune che realizza il progetto individuale;

L'adattamento e il miglioramento delle condizioni abitative alle esigenze delle persone in assistenza.

Poiché l'entità delle somme attribuite a fronte dell'impegno finanziario che comporta l'assistenza continuativa fino a 24 ore non consente la realizzazione di programmi individuali su vasta scala, l'Assessore propone che a titolo sperimentale vengano facilitati e sostenuti 4 progetti territoriali, a livello distrettuale, preferibilmente uno per provincia, con uno o più programmi individuali, concordati tra comuni e privato sociale e preferibilmente con l'Azienda USL.

L'Assessore fornirà agli Enti Locali, mediante apposita direttiva, le indicazioni necessarie per l'elaborazione dei progetti.

Ai sensi della lett.b) del 1° comma dell'art.1 della L 162/98 i progetti saranno valutati dall'Assessorato con l'apporto di un'apposita Commissione della quale saranno chiamati a far parte n.2 rappresentanti dei Comuni, designati dall'ANCI, n.2 rappresentanti del privato sociale impegnato nel settore dell'handicap, designati dalle rispettive organizzazioni e n.2 rappresentanti delle associazioni di volontariato impegnati nel settore, designati dall'Osservatorio regionale del volontariato.

Ai componenti estranei all'Amministrazione regionale si applicano i rimborsi e le indennità previste dalla LR 22/6/87, n.27 e successive modificazioni e integrazioni.

Successivamente verrà presentata alla Giunta la proposta di attribuzione di finanziamento dei progetti territoriali con la previsione dei tempi e delle modalità di monitoraggio e valutazione.

L'Assessore informa, altresì, che il Direttore Generale ha espresso parere di legittimità.

L'Assessore chiede di voler deliberare come proposto sulle tipologie di servizio, sulla localizzazione dei progetti e sulle modalità di attuazione dell'intero programma.

La Giunta udito quanto proposto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

### **DELIBERA**

in conformità.

**Il Direttore Generale**

Pierluigi Leo

**Il Presidente**

Mario Floris